



COMUNE DI SESTO ED UNITI

Provincia di Cremona

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 11 del 31 maggio 2012

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito d'applicazione
- Art. 3 Ordinanze Sindacali e ordini verbali
- Art. 4 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 5 Definizioni
- Art. 6 Concessioni ed Autorizzazioni
- Art. 7 Suolo pubblico e suo uso

TITOLO II – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- Art. 8 Disposizioni Generali
- Art. 9 Specificazioni
- Art. 10 Occupazioni per Manifestazioni
- Art. 11 Occupazioni con Spettacoli Viaggianti
- Art. 12 Occupazioni con Elementi di Arredo
- Art. 13 Occupazione con Strutture Pubblicitarie
- Art. 14 Occupazioni per Lavori di Pubblica Utilità
- Art. 15 Occupazioni per Traslochi
- Art. 16 Occupazioni di Altra Natura
- Art. 17 Occupazioni per Comizi e Raccolta Firme
- Art. 18 Occupazioni con Tavoli-Sedie-Posacikli
- Art. 19 Occupazioni per Temporanea Esposizione
- Art. 20 Occupazioni per Esposizione di Merci
- Art. 21 Occupazioni per la Vendita su Aree Pubbliche non mercatali
- Art. 22 Collocamento di Conduiture
- Art. 23 Realizzazione Opere per Servizi, Igiene, Pulizia, Illuminazione

TITOLO III – ESTETICA E DECORO DEL PAESE

- Art. 24 Domanda per l'installazione di tende
- Art. 25 Caratteristiche essenziali delle tende
- Art. 26 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 27 Collocamento di targhe, orologi e lapidi
- Art. 28 Festoni e luminarie
- Art. 29 Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici
- Art. 30 Ornamento dei fabbricati
- Art. 31 Installazione apparati ricezione trasmissioni radiotelevisivi satellitari nei centri urbani
- Art. 32 Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano
- Art. 33 Cura delle siepi e piante
- Art. 34 Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano
- Art. 35 Battitura di panni e tappeti
- Art. 36 Lavatura ed esposizione di biancheria
- Art. 37 Depositi in proprietà privata
- Art. 38 Baracche ed orti
- Art. 39 Fumi ed esalazioni
- Art. 40 Delimitazione d'area di sosta privata

TITOLO IV – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

- Art. 41 Comportamenti vietati
- Art. 42 Altre attività vietate
- Art. 43 Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi
- Art. 44 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 45 Emissioni ed esalazioni
- Art. 46 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 47 Scarichi nei fossi e nei canali
- Art. 48 Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie
- Art. 49 Strade campestri
- Art. 50 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 51 Trasporto di letame e materiale di espurgo

TITOLO V – PARCHI E GIARDINI

Art. 52 Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni

Art. 53 Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolari

TITOLO VI – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 54 Norme ed orari per le attività rumorose

Art. 55 Rumori nelle case e luoghi di lavoro

Art. 56 Suono delle campane

Art. 57 Rumori fastidiosi

Art. 58 Sale da ballo, cinema, ritrovi

Art. 59 Pubblici esercizi ed avventori

Art. 60 Venditori, suonatori e mestieri ambulanti

Art. 61 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

Art. 62 Uso di segnalazioni sonore

TITOLO VII – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 63 Circolazione di animali

Art. 64 Diritti degli animali – Maltrattamento degli animali

Art. 65 Custodia dei cani e degli animali

Art. 66 Colombi e piccioni

Art. 67 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 68 Imbrattamento causato da animali

Art. 69 Divieti

Art. 70 Norme di rinvio

TITOLO VIII – SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA

Art. 71 Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Art. 72 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

Art. 73 Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Art. 74 Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

- Art. 75 Trasporto di oggetti pericolosi
- Art. 76 Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti
- Art. 77 Getto di cose
- Art. 78 Ordini di riparazioni
- Art. 79 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 80 Esposizioni sulle pubbliche vie
- Art. 81 Atti contrari alla sicurezza
- Art. 82 Contrasto al fenomeno della prostituzione
- Art. 83 Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate
- Art. 84 Bagni
- Art. 85 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 86 Veicoli adibiti al servizio pubblico – Norme per i passeggeri e per il personale di servizio
- Art. 87 Contrassegni del Comune

TITOLO IX – SANZIONI E NORME FINALI

- Art. 88 Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio
- Art. 89 Pagamento immediato
- Art. 90 Abrogazioni
- Art. 91 Rinvio
- Art. 92 Aggiornamento sanzioni
- Art. 93 Entrata in vigore

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana per il decoro del paese e la sicurezza dei cittadini, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di Leggi speciali, in armonia con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la convivenza uomo – animale, garantire la protezione del patrimonio artistico ed ambientale.
2. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce ogni iniziativa volta allo sviluppo dell'educazione alla legalità, del senso civico e della buona convivenza.

Art. 2 – Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperti al pubblico, nei luoghi dedicati al culto o alla memoria dei defunti, per le facciate e manufatti esterni d'edifici la cui stabilità e decoro necessitano di protezione, degli impianti in genere d'uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragione di sicurezza pubblica e di tutela del decoro urbano e dell'ambiente, nei confronti d'attività private aventi rilevanza pubblica, nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 – Ordinanze Sindacali e ordini verbali

1. Il Sindaco ed i Responsabili, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.
2. Oltre le Leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria.

3. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 500,00 (p.m.r. - €. 100,00).

Art. 4 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Locale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., dai soggetti abilitati a ciò da Leggi speciali o dal personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla Legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, l'informazione finalizzata all'ottemperanza delle norme e l'attività di prevenzione.

Art. 5 – Definizioni

1. Quando nel presente regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.
2. Quando nelle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s'intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, o gravati da servitù pubblica, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti la strada.
3. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

4. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 6 – Concessioni ed Autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco, secondo le rispettive competenze.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
7. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. - € 100,00).

Art. 7 – Suolo pubblico e suo uso

1. È proibita qualunque alterazione od occupazione d'aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti, senza il permesso scritto dei competenti uffici comunali.

2. Quando si tratta di suolo o spazio di proprietà privata di cui al primo comma, occorre anche il consenso del proprietario.
3. Le abusive occupazioni del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni comminate da Leggi e regolamenti, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore. In caso d'inadempienza da parte di quest'ultimo saranno rimosse con ordinanza del responsabile del Servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle altre forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.
4. Le spese relative alla rimozione saranno a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 100,00 ad €. 500,00 (p.m.r.- €. 150,00).

Titolo II

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 8 – Disposizioni di carattere generale

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonche' gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie non recintate.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonche' degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilita' della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilita' dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalita' o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorita' Comunale puo' imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo puo' essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumita' pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, nonche' alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
9. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 500,00 (p.m.r. - €. 100,00).

Art. 9 – Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 8 si distinguono in
 - a) **permanenti**: sono tali le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
3. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 500,00 (p.m.r. - €. 100,00).

Art. 10 – Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare

al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalita' di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalita' di smaltimento dei rifiuti. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, ogni struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici, antincendio ed igienici da parte di apposita commissione.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralita' di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la piu' ampia fruibilita' del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinche' siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia e' determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa e' effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
8. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 500,00 (p.m.r. - €. 100,00).

Art. 11 – Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.
2. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 500,00 (p.m.r. - €. 100,00).

Art. 12 – Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.
5. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. - € 100,00).

Art. 13 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non puo' porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicita'.
4. Qualora la pubblicita' sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico e' rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicita'.
5. Nell'ambito ed in prossimita' dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non puo' essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicita' se non previo consenso della Regione.
6. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 500,00 (p.m.r. - €. 100,00).

Art. 14 – Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilita', l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione all'ufficio di Polizia Locale nonche' quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalita' di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale puo' disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione puo' essere data a mezzo telefono, telefax o email nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorche' non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumita' pubblica e privata.

4. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. - € 100,00).

Art. 15 – Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessita' di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, all'Ufficio di Polizia Locale con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, l'Ufficio di Polizia Locale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.
4. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. - € 100,00).

Art. 16 – Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, e' subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalita' e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
3. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. - € 100,00).

Art. 17 – Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonche' per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, e' concessa previa verifica della compatibilita' con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 19, comma 3. . L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, puo' derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

3. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. - € 100,00).

Art. 18 – Occupazioni con tavoli-sedie-posacici

1. L'occupazione di area pubblica o soggetta al pubblico transito con tavoli, sedie o posacici, può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purchè non ostino motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.
3. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. - € 100,00).

Art. 19 – Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
4. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. - € 100,00).

Art. 20 – Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonche', quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo e' valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attivita' commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.
6. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. - € 100,00).

Art. 21 – Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, puo' consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilita' ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attivita' sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonche', quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attivita' di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attivita' analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
4. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. - € 100,00).

Art. 22 – Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali altre disposizioni comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore in materia e relative alla tassa sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.
4. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, o date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui daranno inizio al lavoro.
Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il l'Ufficio di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
5. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
6. Il Comune, a mezzo dei propri organi tecnici, si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a proprie spese. Nelle zone soggette a vincolo architettonico, per le opere di cui al presente articolo, valgono le specifiche norme previste da appositi regolamenti.
7. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. - € 100,00).

Art. 23 – Realizzazione di opere per servizi, igiene, pulizia ed illuminazione

Il Comune ha la facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi d'igiene, di pulizia e d'illuminazione.

La spesa per l'apposizione e rinnovazione dei cartelli indicatori di proprietà comunale spetta al Comune.

Titolo III

ESTETICA E DECORO DEL PAESE

Art. 24 – Domanda per l'installazione di tende

1. Chiunque intenda esporre tende esterne, che interessano il suolo pubblico, in tessuto, alla veneziana, o d'altro tipo, dovrà presentare apposita domanda al Comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che s'intenda munire di tenda.
2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Art. 25 – Caratteristiche essenziali delle tende

1. Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico e neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.
2. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo.
3. Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale sia laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad un'altezza non minore di m. 2,20 dal suolo.
4. Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.
5. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia necessario dal pubblico interesse.

6. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura salvo se diversamente specificato nell'autorizzazione.
7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 500,00 (p.m.r. €. 100,00).

Art. 26 – Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere dovrà presentare apposita domanda agli uffici comunali competenti.
2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti, in relazione a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio.
3. E' vietato lasciare in sosta inoperosa sulle strade o in vista di esse veicoli arrecanti pubblicità in conto terzi.
4. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 100,00 ad €. 500,00 (p.m.r. €. 150,00).

Art. 27 – Collocamento di targhe, orologi e lapidi

1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio nonché del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni, richiamato quanto previsto dal comma 1 dell'art. 26, prima di collocare targhe, orologi e lapidi di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione da parte dell'Ufficio competente.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 28 – Festoni e luminarie

1. Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente ufficio od oltre i limiti temporali indicati nell'atto autorizzatorio medesimo.
2. La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la collocazione di luminarie deve essere accompagnata da una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico

qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni che saranno utilizzati, alle norme di sicurezza.

3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
4. I festoni e luminarie privi d'autorizzazione sono rimossi a spese a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 29 – Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici

1. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio:
 - a) i proprietari dei caseggiati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte delle case, dei negozi, delle serrande, dei serramenti, delle tende esterne, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni, ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista;
 - b) i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, piastre, pietre od altro materiale qualunque, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone;
 - c) i proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio;
 - d) è vietato lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi d'assenza d'apposita rete fognaria o d'impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa;
 - e) essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio;
 - f) i proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe, dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo i relativi muri di cinta. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale;
 - g) i proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a

delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati;

h) i proprietari o i locatari o i concessionari d'edifici devono provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aree adibite a cortile, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;

i) nell'atrio degli stabili deve essere affisso cartello indicante nominativo ed indirizzo dell'amministratore condominiale a cura dell'amministratore medesimo.

Ove questo manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore o comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità;

l) i proprietari delle aree e degli edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo, in particolare, la rimozione di rifiuti e sterpaglie ai fini igienici sanitari, la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti ai fini dell'insediamento, la recinzione ed inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza.

2. Nel caso di inottemperanza all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, si procederà d'ufficio con addebito dei costi sostenuti a carico dei proprietari.
3. La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
4. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
5. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta, entro 60 giorni, è da intendersi come silenzio rifiuto.
6. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
7. La violazione dei precetti di cui alle lettere a., c., d., f, h. e i. del comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 200,00 (p.m.r. € 50,00);
8. La violazione dei precetti di cui alle lettere b., e., g. e j. del comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 30 – Ornamento dei fabbricati

1. Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
2. Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.
3. La violazione dei precetti di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).
4. La violazione dei precetti di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 31 – Installazione apparati ricezione trasmissioni radiotelevisivi satellitari nei centri urbani

1. L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e al rispetto dell'impatto visivo ed ambientale ed è soggetta ad autorizzazione così come previsto dal vigente regolamento edilizio.
2. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere pertanto collocate sulla copertura degli edifici, sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica, andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso. Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con gli Uffici Comunali competenti le soluzioni più adeguate.
3. E' vietata a meno di fondati motivi di interesse generare da parte di enti od organizzazioni pubbliche l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico-artistico, nonché in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica, con particolare riguardo alle zone panoramiche.

4. Nel caso di installazione di antenne paraboliche non conformi alle presenti norme regolamentari, l'Ufficio Comunale competente può intimarne l'adeguamento, procedendo, in caso d'inerzia, alla rimozione d'ufficio delle stesse.
5. Le antenne paraboliche devono possibilmente presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura.
Restano salve, le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico ed i procedimenti edilizi.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 32 – Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano

1. Salvo quanto espressamente disposto dal vigente Codice della Strada, dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato:
 - a) disegnare, imbrattare, ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano;
 - b) collocare su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri manufatti pubblici o privati, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi d'esplicita autorizzazione;
 - c) effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale;
 - d) stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione;
 - e) distribuire, riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario, informativo o divulgativo in genere fatto salvo i casi in cui vi è stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.
2. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
3. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere b., c. d.. sono a carico del trasgressore e, in solido, del committente per ogni punto della distribuzione.
4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a

proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 33 – Cura delle siepi e piante

1. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Edilizio, i conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di recidere i rami delle piante che si protendono oltre limite di proprietà, al fine di non restringere la pedonalità del marciapiede.
2. La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
4. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta, entro 60 giorni, è da intendersi come silenzio rifiuto.
5. Qualora il trasgressore non ottemperi, entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 34 – Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e civili vigenti, è vietato:
 - a) esporsi in costumi indecorosi, circolare privi d'abiti, a torso e/o piedi nudi;
 - b) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida; utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti;
 - c) gettare rifiuti, imbrattare le fioriere anche mobili;
 - d) l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche rudimentale, al di fuori delle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico sanitario.
 - e) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate;

- f) occupare spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale;
- g) raccogliere questue, causando disturbo ai passanti sui marciapiedi, carreggiate, luoghi di culto, ospedali o case di cura, cimiteri e sfruttando le situazioni di gravidanza e la presenza di animali..
2. E' consentito, salvo esplicito divieto, girare o sostare a torso e/o piedi nudi in parchi ed aree verdi.
 3. Il topless è comunque vietato nelle aree pubbliche compresi i parchi e aree verdi.
 4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
 5. Per le violazioni relative all'impiego di animali per attività di questua si applicano le sanzioni previste dall'art. 122 a) in relazione all'art. 105 c. 2 b) della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità.
 6. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 35 – Battitura di panni e tappeti

1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro.
2. Tali operazioni si potranno compiere, con le dovute cautele ed esclusivamente entro le ore 10.00, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 36 – Lavatura ed esposizione di biancheria

1. La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa sulle aree pubbliche, siano esse vie, piazze o parchi, o fuori dai locali e recinti privati.
2. È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 37 – Depositi in proprietà privata

1. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).
3. La sanzione è applicata previa diffida a provvedere alla rimozione ed il trascorrere vano di un congruo periodo di tempo stabilito dall'Autorità e comunque non inferiore a giorni cinque.

Art. 38 – Baracche ed orti

1. In luoghi visibili da luogo pubblico è vietato costruire, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non fatte salve le norme per l'edificazione e del vigente Regolamento Edilizio.
2. Nelle aree adibite ad orti date in concessione dall'Amministrazione Comunale è consentita la realizzazione di un solo capanno per usi relativi all'orto dato in concessione.
3. Salve le norme che disciplinano le attività connesse all'agricoltura, è vietata la coltivazione di terreni quando con l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti d'insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.
4. La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
5. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
6. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
7. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.

8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 39 – Fumi ed esalazioni

1. Fatte salve le disposizioni normative regolamentanti attività produttive, commerciali ed industriali e salvo quanto previsto dal Regolamento Locale d'Igiene, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dai competenti Uffici comunali.
3. È comunque vietato:
 - a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
 - b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.
4. È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 100).

Art. 40 – Delimitazione d'area di sosta privata

1. Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, essere segnalate mediante idonea segnaletica stradale in conformità alle vigenti norme in materia.

Titolo IV

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 41 – Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Comune e' vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

- b) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, cassonetti, rastrelliere, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità';
 - c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - e) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato la maggiore età;
 - g) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - h) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - i) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - m) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - n) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - o) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - p) bruciare in luogo pubblico sterpi, rifiuti o altro materiale;
 - q) accedere con qualsiasi veicolo, salvo quelli espressamente autorizzati dalla Polizia locale, nei cimiteri;
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 100).

Art. 42 – Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinata all'autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizioni che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura dei veicoli, carri e simili;
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 100).

Art. 43 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

- 1. Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.
- 2. Ai proprietari o ai gestori d'attività commerciali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di pulizia delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche concessionate al fine di garantire comunque adeguato decoro all'area.
- 3. Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.
- 4. In relazione all'obbligo di pulizia di cui al primo e secondo comma, la polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
- 5. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
- 6. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
- 7. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.

8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 44 – Sgombero della neve

1. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condomini, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
2. In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini della carreggiata avendo cura di non ostruire il libero passaggio dei veicoli, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti o gettare o spargere acqua che possa gelare.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 45 – Emissioni ed esalazioni

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 46 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 47 – Scarichi nei fossi e nei canali

1. Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, nelle zone territoriali non servite da pubblica fognatura, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, nei fossi e corsi d'acqua naturali. I canali, le rogge e i fossi che scorrono all'interno della città e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non sia dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 48 – Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

1. I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali le pubbliche vie, devono provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo d'irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.
2. La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
4. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
5. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.

7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 49 – Strade campestri

1. Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.
2. La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
4. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
5. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate
8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 50 – Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento d'igiene e dai Regolamenti Comunale:
 - a) è vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici, assimilati agli urbani o comunque immondizie;
 - b) i recipienti, che devono essere ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni, contenenti rifiuti domestici o immondizie, gli imballaggi ed i rifiuti da attività commerciale, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici e dei pubblici esercizi o negozi sulle vie o piazze in cui è effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura del soggetto preposto alla raccolta dei rifiuti, esclusivamente nel giorno e nella fascia oraria indicata;
 - c) in tutti gli altri casi i rifiuti solidi urbani domestici dovranno essere depositati a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori

(cassonetti, bidoni e simili) con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore perché saturo, deve essere effettuato all'interno di un altro contenitore a prescindere dalla distanza di questi. Gli utenti dovranno assicurarsi che dopo l'introduzione dei propri rifiuti il coperchio del cassonetto rimanga ben chiuso;

d) è fatto divieto di deposito di sostanze che in qualsiasi modo possano determinare danni al contenitore dei rifiuti (ad es. ceneri calde, mozziconi di sigarette non totalmente spenti, ecc.). E' altresì vietato introdurre materiali provenienti da demolizioni, sassi, terra e carogne di animali;

e) è fatto divieto di spostare o manomettere i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

2. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 51 – Trasporto di letame e materiale di espurgo

1. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non con sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
2. Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non sia assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Titolo V

PARCHI E GIARDINI

Art. 52 – Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni

1. Nei giardini e parchi pubblici, su terreni agricoli e boschivi, lungo le rive del colatore Morbasco, è fatto divieto di:
 - a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;

- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;
 - c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;
 - d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
 - e) utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite d'età stabilito per l'uso degli stessi reso edotto da appositi cartelli agli ingressi dei parchi;
 - f) molestare la fauna esistente in parchi o aree verdi;
 - g) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici ed aree antistanti, o in altro luogo aperto al pubblico opportunamente segnalato, dalle ore 24.00 alle ore 07.00, fatta salva diversa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente;
 - h) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
 - i) introdurre qualsiasi veicolo, ciclomotori e motocicli, anche se spinti a mano;
 - l) il transito motorizzato ad eccezione dei mezzi autorizzati per la conduzione degli impianti pubblici, delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso;
 - m) nei Centri Sportivi Comunali è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 53 – Ulteriori divieti– Autorizzazioni particolari

1. Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni e spettacoli non autorizzati.
2. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Titolo VI

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 54 – Norme ed orari per le attività rumorose

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute.
2. E' fatto obbligo per chiunque di rispettare i valori limite di emissioni ed immissioni acustiche previste dal piano di zonizzazione acustica comunale.
3. In prossimità d'abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate dalle ore 7.00 alle ore 20.00 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nel periodo d'ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.
4. Nei giorni festivi, l'inizio delle attività rumorose di cui sopra è posticipato di 1 ora rispetto ai giorni feriali.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 55 – Rumori nelle case e nei luoghi di lavoro

1. Nelle case è vietato produrre rumori molesti, utilizzare elettrodomestici, montacarichi o altri manufatti di diversa natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno dell'unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installate dette apparecchiature specialmente dalle ore 22,30 alle ore 7,00.
2. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la quiete pubblica.
3. I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione d'impianti, in conformità con il T.U. sull'edilizia, sono consentiti dalle ore 07,00 alle ore 20,00, salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali.
4. Nell'esercizio d'attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.

5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 56 – Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito dalle ore 22 alle ore 6 con l'eccezione della notte di Pasqua e Natale ed altre particolari festività religiose.
2. Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 57 – Rumori fastidiosi

1. Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno sia di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso d'apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume nonché l'impiego di strumenti musicali anche improvvisati.
2. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.
3. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti e simili che arrechino disturbo o molestie.
4. È vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.
5. E' vietato l'uso di spari al fine di allontanare gli animali dai campi seminati e/o coltivati.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 58 – Sale da ballo, cinema, ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici o privati, i ritrovi simili devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti come molesti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, previa documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di emissioni e di immissioni previsti dal piano di zonizzazione acustica, il quale può concedere la loro apertura

solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a determinati limiti e condizioni.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 59 – Pubblici esercizi ed avventori

1. I titolari d'autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici, ai fini di un'ottimale collaborazione con l'amministrazione comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 00 alle ore 7 lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e dalle ore 1.00 alle ore 7 il giovedì, sabato e domenica), sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza.

Art. 60 – Venditori, suonatori e mestieri ambulanti

1. Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida e la pubblicità fonica dei rivenditori di merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.
2. Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore, artista di strada e simili dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro eventualmente impartite dalla Polizia Locale, anche oralmente ed anche nel corso della loro esibizione, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.
3. In ogni caso, i predetti soggetti non dovranno costituire, con la loro attività, intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, ostacolare l'accesso ad edifici ed esercizi commerciale, non dovranno sporcare o imbrattare in qualunque modo, il suolo pubblico, non dovranno costituire pericolo per l'incolumità delle persone e dovranno avere cura, al termine della loro attività, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.
4. I predetti soggetti non potranno chiedere il pagamento di biglietti e/o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la loro esibizione.
5. Nel caso in cui sottraggano spazio all'uso pubblico in maniera non estemporanea, dovranno chiedere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.
6. Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo e purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.

7. Sul territorio comunale è vietata l'attività di elemosina in cambio dell'attività di lavaggio vetri.
8. È, inoltre, vietata sull'area pubblica l'attività di cartomante o similari.
9. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 61 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

1. Dalle ore 20.00 alle ore 7.00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 62 – Uso di segnalazioni sonore

1. I dispositivi di allarme acustici antifurto, ovunque collocati (abitazioni, negozi, veicoli, ecc.), devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti continuativi e, in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

Titolo VII

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 63 – Circolazione di animali

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi d'animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte della Polizia Locale.

2. Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.
3. È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra d'animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.
4. E' vietato il pascolo degli ovini e dei caprini nelle aree del territorio comunale classificate di valore ambientale ed ecologico definite dal P.G.T.
5. È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.
6. È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie d'animali sulle aree pubbliche.
7. I detentori d'animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed alle cose.
8. La violazione dei precetti di cui al comma 4. del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
9. La violazione dei rimanenti precetti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 64 – Diritti degli animali – Maltrattamento degli animali

1. Si richiama la legge 4 novembre 2010 n. 201 e gli artt. 105, 109, 110, 111, 113, 115, 116 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità.

Art. 65 – Custodia dei cani e degli animali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 105, 109, 110, 111, 113, 115, 116 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità, chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia e dovrà vigilare, in ogni circostanza, su di esso.
2. I cani a custodia d'abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati con cartelli ben visibili collocati al limite della proprietà ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.
3. All'interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone.
4. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, comprese la

caduta d'escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi d'uso comune o sul suolo pubblico.

5. Il proprietario di animali dovrà rispettare i cartelli "E' vietato introdurre animali" o simili ovunque siano apposti (strade, negozi, locali pubblici, giardini, ecc.). Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida e i cani di cui all'art. 67 comma 2 lettera c).
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 66 – Colombi e piccioni

1. Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità d'autorità sanitaria può disporre l'adozione di idonei provvedimenti atti ad allontanare o limitare la popolazione dei piccioni o colombi in ambito urbano (es. installazione dissuasori, chiusura anfratti, ecc.).
2. Nel territorio comunale è vietato somministrare o abbandonare cibo per i piccioni o colombi.
3. Inoltre i proprietari di immobili devono provvedere alla chiusura di accessi a parti dell'edificio, in particolare abbaini e soffitte, utilizzati dai volatili per la nidificazione.
4. La violazione al precetto di cui al 2 comma del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 67 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 110, 111 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità:
 - a) i cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt. 1,50, fatte salve le arre individuate, ed all'uopo segnalate, dal Comune.
 - b) Il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale.
 - c) Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento

adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

2. Possono essere tenuti senza guinzaglio:
 - a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
 - b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;
 - c) i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 68 – Imbrattamento causato da animali

1. I proprietari d'animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi e di usarli all'occorrenza.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 69 – Divieti

1. È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali o gabbie di custodia sul suolo pubblico o aperto al pubblico. È vietato dare da mangiare ai gatti selvatici.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 70 – Norme di rinvio

1. Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L.

2. Per la prevenzione del randagismo si applicano le norme di legge previste in materia.

Titolo VIII

SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA

Art. 71 – Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.
2. a violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 72– Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 73– Detenzione di combustibili in case di abitazioni o altri edifici

1. Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 74 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. È assolutamente vietato:
 - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
 - c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
 - d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 75 – Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.
3. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.
4. È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchi e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.
5. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 50,00).

7. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 76 – Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti

1. I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per assolutamente impedire che le schegge colpiscano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.
2. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.
3. Quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti siano insudiciati.
4. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
6. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 77 – Getto di cose

1. È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o disperdere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l'adozione di idonee cautele.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 78 – Ordini di riparazione

1. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina su suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico creando pericolo per la pubblica incolumità, il Dirigente od il

Responsabile dell'ufficio tecnico provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

2. Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 79 – Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad un'adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 80 – Esposizioni sulle pubbliche vie

1. Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 200,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 81 – Atti contrari alla sicurezza

1. Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente Codice della strada, è vietato tenere qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In particolare è vietato:
 - a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose, per l'incolumità delle persone e delle cose;
 - b) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
 - c) incatenare o fissare alla segnaletica ed agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili laddove creino intralcio; si provvederà, in assenza del proprietario del mezzo, alla rimozione del veicolo, forzando gli eventuali sistemi di sicurezza usati. In caso di

mancato recupero del veicolo, da parte dell'avente diritto, si applicheranno le norme vigenti sui veicoli abbandonati o rifiuti;

d) lanciare generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;

e) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali oggetti in genere;

f) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetto senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;

g) usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;

2. La violazione dei precetti di cui alle lettere a., b. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
3. La violazione dei precetti di cui alle lettere c., d., e., f., g., comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 82 – Contrasto al fenomeno della prostituzione

1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del precetto di cui al presente articolo.
2. In tutto il territorio comunale è vietato assumere atteggiamenti, modalità, comportamenti che manifestano inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio.
3. La violazione al precetto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 250,00);

4. La violazione al precetto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00);

**Art. 83 – Divieto di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento
al di fuori delle aree appositamente attrezzate**

1. In tutto il territorio comunale sono vietate l'attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura quando usati ai fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.
2. La violazione ai precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
3. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.
4. Dalla violazione del presente articolo consegue, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
5. E' fatto altresì obbligo di immediata interruzione della sosta.

Art. 84 – Bagni

1. Sono interdetti alla balneazione i canali di irrigazione ed i coli.
2. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei canali ed i coli, nonché delle paratie e simili.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 85 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco ed al Comando di Polizia Locale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
2. L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione,
3. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dagli Uffici comunali preposti.

4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.
5. È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
6. In caso di particolari eventi cittadini e nazionali che comportano il concretizzarsi di manifestazioni spontanee, i termini di cui sopra possono essere derogati fermo restando l'obbligo di preavvisare tempestivamente il Comando di Polizia Locale al fine di poter predisporre i servizi necessari per garantire la sicurezza della circolazione e ridurre al minimo il disagio per la viabilità.
7. La violazione dei precetti di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).
8. La violazione dei precetti di cui al comma 5 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della strada.

Art. 86 – Veicoli adibiti al servizio pubblico – Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
 - a) gettare cose od oggetti dalle vetture
 - b) salire o scendere quando la vettura è in moto;
 - c) salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - d) salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - e) parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
 - f) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
 - g) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - h) sputare all'interno e fuori delle vetture;
 - i) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
 - l) essere in stato di ubriachezza pericolosa per l'incolumità altrui o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
 - m) cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
 - n) distribuire oggetti a scopo di pubblicità od a fine di lucro, chiedere l'elemosina.

2. Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi sulle apposite maniglie, mancorrenti o altri possibili appoggi.
3. Il personale di servizio sugli autobus deve:
 - a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
 - b) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
 - c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.
4. Salvo che il fatto costituisca reato la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 87 – Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale e previo accordo con la stessa.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Titolo IX

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 88 – Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

1. Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo previsto in pagamento in misura ridotta (p.m.r.) con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C.C. Postale o Bancario intestato alla Polizia Locale.
2. È facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.
3. Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un attività od un

comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui sopra, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 89 – Pagamento immediato

1. Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri non residenti nel territorio italiano. 2. Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 90 – Abrogazioni

1. Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana s'intendono abrogate le norme regolamentari disciplinanti le stesse materie e con esso in contrasto, in particolare viene abrogato il Regolamento di Polizia Urbana per il Decoro e la Sicurezza dei Cittadini approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 228 del 26 luglio 1969.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento perdono efficacia:
 - a) l'ordinanza sindacale in materia di igiene e sanità per l'obbligo di raccolta delle deiezioni e obblighi di condotta per i proprietari di cani n° 1/2012 del 12 gennaio 2012.

Art. 91 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio al Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e al Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o contrattuali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 92 – Aggiornamento sanzioni

La Giunta Comunale è competente all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni.

Art. 93 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SESTO ED UNITI
(Provincia di Cremona)

Via Roma 8 – 26028 Sesto ed Uniti (Cr)
Tel. 0372-76076/43 Fax 0372-76560

NUMERI UTILI

Ufficio Polizia Locale: 0372-76076 int. 5 Fax 0372-76012
e.mail: poliziale@comune.sestoeduniti.cr.it

Carabinieri (Comando stazione di Castelverde): 0372-427020